



## *Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 06/11/2015 con la quale la Sig.ra Chichi Maria, nata a XXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 20/08/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45965 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale della Formazione Professionale e, tra gli altri, alla Sig.ra Chichi Maria che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 15438 del 10/05/2021, del Dipartimento regionale della Formazione Professionale dalla quale si evince che la sopra citata dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 49143 del 17/05/2021, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il DA n. 1560 del 03/06/1991 registrato alla Corte dei Conti il 11/12/1991, Reg. n. 17, Fgl. n. 383, con il quale la Sig.ra Chichi Maria, è nominata Assistente Tecnico Aiuto Bibliotecario nel ruolo di cui alla tabella "I" allegata alla L.R. n. 41/85, con decorrenza 15/06/1991;

VISTO il DA n. 5951 del 24/05/1993 registrato alla Corte dei Conti il 20/09/1993, Reg. n. 9, Fgl. n. 37 di conferma nel ruolo, da cui risulta che la Sig.ra Chichi Maria ha iniziato a prestare effettivo servizio in data 15/06/1991;

VISTO il DDG n. 5249 del 17/05/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1802 il 28/06/2004, con il quale la Sig.ra Chichi Maria, ai sensi e per gli effetti D.P.Reg. n. 10/2001 è stata collocata nella categoria "D" Funzionario Direttivo, posizione economica "D4" a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO il DDS n. 1411 del 29/03/2017, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 787 il 31/03/2017, con il quale, alla Sig.ra Chichi Maria, sono ricongiunti, senza onere di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi del DPR 1092/73 i servizi di supplenza temporanea, per complessivi anni 1, mesi 7 e giorni 24;

VISTO il DDS n. 1780 del 27/04/2020, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1526 il 14/09/2020, con il quale, alla Sig.ra Chichi Maria, sono ricongiunti, senza onere di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi del DPR 1092/73 i servizi prestati presso il Ministero dell'Istruzione pari ad anni 2, mesi 1 e giorni 26;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che la Sig.ra Chichi Maria alla data del 30/05/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XXXX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 15/06/1991 al 30/05/2021	29	11	16
Servizi ricongiunti (DDS n. 1411/17)	01	07	24
Servizi ricongiunti (DDS n. 1780/20)	02	01	26
<b>TOTALE</b>	<b>33</b>	<b>09</b>	<b>06</b>

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *"I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021"* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

#### **D E C R E T A**

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Chichi Maria, nata a XXXX, Funzionario Direttivo "D", e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

Art. 2) Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale

impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

Art. 3) Alla Sig.ra Chichi Maria qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto, ai sensi del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 24/05/2021

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

Firmato

Visto:si pubblici

F.to Il Dirigente del Servizio 3

G.G. Palagonia

“Originale agli atti d'ufficio”